

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI FINANZIARI
NONCHE' DI BENI IMMOBILI A ENTI,
ASSOCIAZIONI OD ALTRI ORGANISMI
PRIVATI**

(Art. 12 della Legge N. 241 Del 7/8/1990)

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
N° 57 del **24 settembre 2003**

FINALITA'

ART.1

Il presente regolamento, secondo il disposto dell'Art. 12 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 ed in applicazione del Titolo I° dello Statuto, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, anche sotto forma di concessione di beni mobili o immobili da utilizzare per sedi a condizioni agevolate, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo, e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazione istituzionalmente previste dagli statuti (contributi ordinari) e/o per singole iniziative occasionali o carattere straordinario (contributi straordinari)

La concessione di interventi economici può essere altresì disposta a favore di Enti, Associazioni, Comitati o persone fisiche per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti ad eventi straordinari o calamità naturali

ART.2

Il rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la concessione di finanziamenti e benefici economici.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità dovrà risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo alle norme del presente regolamento.

PROCEDURE

ART.3

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità per le quali l'intervento è richiesto.

Le istanze devono essere redatte secondo moduli opportunamente predisposti dagli uffici competenti e seconda del soggetto richiedente e delle finalità cui s'intende destinare il finanziamento richiesto.

ART.4

I responsabili delle singole aree sulla base degli indirizzi della giunta comunale determinano con specifico atto gli importi da assegnare ai soggetti richiedenti in rapporto alle risorse disponibili in bilancio.

SETTORI D'INTERVENTO

ART.5

I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ed enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, possono essere ricondotti nei seguenti ambiti:

- a) Settori socio-assistenziale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela del patrimonio storico e delle tradizioni;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali;

SOGGETTI AMMESSI

ART.6

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di :

- a) Enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- b) Enti privati associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della comunità;
- c) Associazioni e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, in almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART.7

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività, dovranno corredare l'istanza di concessione con copia del bilancio e del programma di attività, che dovrà essere destinato a beneficiare la Comunità locale.

ART.8

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla Comunità locale, dovranno corredare l'istanza di concessione con un programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, la precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata ed il preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

L'istanza dovrà essere corredata inoltre da copia dell'ultimo bilancio dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa. Sono esclusi dall'obbligo di cui la precedente comma, le associazioni ed i comitati.

ART. 9

La concessione dell'intervento è vincolata sia all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato, sia alla necessità di copertura assicurativa nel caso sia prevista dalle norme vigenti.

Il comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti per i quali ha accordato contributi finanziari.

ART.10

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

ART.11

Gli interventi sono principalmente finalizzati a favore di enti, associazioni di cui all'Art.1 che operano nei seguenti settori:

- a) Protezione e tutela del bambino;
- b) Protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) Assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) Assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) Promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) Prevenzione ed recupero delle tossicodipendenze;
- g) Prestazioni di forme assistenziali a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontare ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART.12

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero da parte di persone residenti nel Comune.

Alle società ed alle organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale.

Il comune può concedere contributi una-tantum alle società ed alle associazioni di cui ai commi precedenti per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza o che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

SVILUPPO ECONOMICO

ART.13

E' facoltà del comune concedere contributi volti a promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici locali di maggiore rilevanza o tradizione.

Gli interventi finanziari del Comune non possono di norma essere concessi a favore di un singolo soggetto ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità, salvo particolari situazioni da motivarsi da parte della giunta comunale.

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART.14

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) A favore di soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) A favore di soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
- c) A favore do soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, bellezze naturali, delle tradizioni storiche culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità nazionali o straniere;

- d) A favore di soggetti non professionali che , senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità;
- e) A favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche o sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- f) A favore di soggetti che svolgono attività finalizzate alla valorizzazione della Biblioteca comunale

ART.15

La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto sia dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART.16

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati:

- a) Al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) Alle iniziative per promuovere nei cittadini il senso del rispetto e della salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) Alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro salvaguardia.

PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

ART. 17 - Patrocinio del Comune

Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte all'intera collettività.

Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'Istituto del Patrocinio.

Il Patrocinio può essere riconosciuto a quegli organismi, enti od associazioni, operanti sul territorio che lo richiedano.

ART. 18 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio

La concessione del patrocinio del Comune può comportare, per disposizione rispettivamente del Sindaco o degli Assessori delegati, la messa a disposizione di strumenti che il Comune possiede a favore dei gruppi o associazioni che richiedono il patrocinio:

- a) concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune;
- b) l'assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti;
- c) l'affissione gratuita delle locandine prodotte dal Comune, previamente vistate per il contenuto dal Comune e riportanti l'intestazione "Comune di Prevalle", e le locandine prodotte dai richiedenti il patrocinio a condizione che rechino in testata "COMUNE DI PREVALLE" oppure "PATROCINIO DEL COMUNE DI PREVALLE"
- d) spedizione del materiale pubblicitario stampato dal Comune sulla base di elenchi a disposizione o prestabiliti;
- e) predisposizione degli atti amministrativi nonché spedizione del materiale pubblicitario da parte del personale comunale;
- f) vigilanza esterna: utilizzo di personale della Polizia Locale;
- g) prestazioni economiche per attrezzature, transenne, addobbi, ecc.. (da indicare dettagliatamente nell'istanza);
- h) uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere (è fatta salva l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge).

ART. 19 - Istanze di patrocinio

Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'Amministrazione Comunale nella sua attività programmatica.

Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative attività o manifestazioni di cui all'art. 18 devono essere indirizzate al Sindaco.

Le istanze devono essere redatte con le modalità di cui all'art. 3 e presentate entro il 30° giorno antecedente l'iniziativa.

Nelle domande dovranno essere indicate la data di realizzazione, il genere di iniziativa e i contributi richiesti all'Ente, tenendo conto di quanto prevede il presente regolamento.

ART. 20 - Concessione del patrocinio

Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco.

Il Sindaco e gli Assessori competenti possono conferire targhe, coppe e medaglie, libri ed altri premi, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nel limite degli stanziamenti di bilancio.

Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti di iniziative, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

La concessione del patrocinio deve risultare dai documenti che pubblicizzano l'iniziativa.

CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 21 - Beni mobili o immobili

Alle Associazioni, istituzioni o Enti, senza fine di lucro, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, possono essere concessi in uso gratuito od a canone agevolativo immobili o attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale, ad integrazione o in sostituzione dei contributi descritti negli articoli precedenti, da adibire allo svolgimento, anche in via occasionale, delle loro attività o a loro sede.

La concessione in uso deve essere regolata da apposita Convenzione o in apposito contratto, nella quale siano determinati gli obblighi delle parti, la durata ed i termini iniziale e finale.

La Convenzione di cui al presente comma dovrà prevedere l'obbligo, a carico del soggetto concessionario, di produrre una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dai competenti uffici comunali, che attesti il permanere delle condizioni che hanno reso possibile la concessione ed il buono stato di conservazione dell'immobile concesso.

La Convenzione potrà altresì prevedere l'obbligo del versamento di un'adeguata cauzione per l'utilizzo degli immobili e delle attrezzature in uso gratuito, da stabilire con opportuno provvedimento.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Forme di pubblicità

L'elenco relativo ai contributi, sussidi e beni strumentali è inserito all'interno dell'Albo di cui all'art. 1 - comma 1 - del DPR 7 aprile 2000 n. 118.

La pubblicizzazione dello stesso avviene nei termini e nelle modalità previste dall'art. 1 e dall'art. 2 del citato DPR.